

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CAGLIARI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA PER 3-0;**
 - **PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
 - **OBBLIGO DI CORRISPONDERE INDENNIZZO DI € 500,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIMPIA FORLÌ PER LE SPESE SOSTENUTE DA QUEST’ULTIMA PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELLA GARA SE RICHIESTE E DOCUMENTATE;**
 - **AMMENDA DI €2.500,00 QUALE SECONDA RINUNCIA,**
- INFLITTE SEGUITO GARA OLIMPIA FORLÌ/CAGLIARI FEMMINILE DEL 5.4.2012**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 72 dell’11.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cagliari Femminile di Cagliari.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. LUPARENSE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINPLANET FIUMICINO CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Luparense Calcio a5 di San Martino di Lupari (Padova).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 26 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete